



# COMUNE DI FIRENZE

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2007/00598
Del :	29/06/2007
Esecutiva da:	29/06/2007
Proponenti :	Direzione Ufficio del Sindaco

### **OGGETTO:**

**Orari attività commerciali.**

### **IL SINDACO**

Visto l'art. 50, co. 7 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/00) che attribuisce al Sindaco il potere di riorganizzare e coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, potere ribadito dall'art. 34 dello Statuto del Comune di Firenze che riconosce al Sindaco la competenza ad elaborare il Piano dei Tempi e degli Orari della città;

Visto l'art. 54, co. 3 della medesima Legge che consente al Sindaco di modificare gli orari degli esercizi e delle attività citate al precedente punto qualora si verificano particolari necessità dell'utenza ed al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;

Dato conto che, nell'assolvimento dei compiti e delle potestà suddette, costituisce interesse primario da tutelare le esigenze dei residenti e degli ospiti della città al riposo notturno, la tutela e la sicurezza delle cose e delle persone e il generale rispetto dell'ambiente urbano;

Evidenziato come alcune attività prolungando i propri servizi nelle ore più inoltrate della notte, favoriscono la concentrazione e l'intrattenimento di gruppi di persone all'interno dei locali in cui le stesse si svolgono e soprattutto nelle immediate vicinanze, all'esterno, causando disturbo al riposo e alla quiete pubblica o dando corso al determinarsi di situazioni di pericolo per la propria o altrui incolumità e per i beni del patrimonio pubblico o privato;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 201/2001 concernente fra l'altro la protrazione dell'orario di apertura dell'attività degli operatori alimentari concessionari di posteggio isolato e di posteggio ubicato nel raggio di 150 mt. da locali di pubblico spettacolo;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 975/2006 "Orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa";

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 529/2005 "Orari di vendita degli esercizi di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia";

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 530/2005 "Orari di apertura per le attività e gli esercizi di *phone o call center*";

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 598/2006 "Orari pubblici esercizi e pubblico spettacolo";

Rilevata l'opportunità e la necessità, con riferimento ad alcune tipologie di attività economiche cittadine di servizio e prestazione al pubblico, di modificare l'assetto attuale di regolamentazione di orari di apertura e chiusura, e di somministrazione di bevande alcoliche, in modo da assicurare al contempo la soddisfazione degli utenti di tali servizi e la tutela di fondamentali diritti dei cittadini, anche allo scopo di migliorare la qualità e la vivibilità urbana sia dei residenti che di tutti coloro che per motivi di studio, di lavoro, di turismo e di svago sono cittadini ospiti della città di Firenze;

Ricordato infine che per quanto non disciplinato dal presente atto restano in vigore le fonti sopra ricordate;

#### ORDINA

- A. gli operatori alimentaristi concessionari di posteggio isolato (fuori mercato) e gli operatori titolari di posteggio nel raggio di mt. 150 dai locali di pubblico spettacolo cessano la propria attività di vendita **alle ore 02,00** ;
- B. le attività di *phone* e *call center*, come pure le attività di *internet point* (munite di autorizzazione di P.S.) cessano la propria attività di servizio **alle ore 24,00**;
- C. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (compresa la somministrazione effettuata nei Circoli Ricreativi o Privati) cessano la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche **alle ore 02,00**;
- D. negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei quali (ai sensi dell'art.9 dell'Ordinanza Sindacale 598/2006) è consentita l'attività di somministrazione anche durante tutta la notte la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche cessa **alle ore 02,00**;
- E. le attività di discoteca, sala da ballo, *night club*, sale audizione ed arte varia sono **obbligate ad aprire non oltre le ore 22,00 e cessano la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 03,00** ;
- F. gli esercizi di vendita al dettaglio richiamati nell'art. 13 del D.Lgs 114/1998 e precisamente gli esercizi specializzati che esercitano in maniera esclusiva o prevalente la vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, cessano la loro attività di vendita alle **ore 24,00**;

#### DISPONE

- 1) Qualora permangano, successivamente all'entrata in vigore dei nuovi orari di cui al presente atto, situazioni di disagio ambientale, così come descritte nella parte narrativa della presente ordinanza, si procederà con successivi e separati atti a ridurre temporaneamente gli orari di apertura degli esercizi su indicati con riguardo a singoli esercizi, a determinate tipologie di esercizi nonché ad attività ubicate in una medesima zona della città.
- 2) Nell'ipotesi in cui, pur in seguito ai provvedimenti di cui al precedente punto 1), persistano gravi situazioni di disagio ambientale ovvero si verificano casi di inosservanza dei predetti provvedimenti di cui al punto 1), con apposito atto verrà disposta la sospensione dell'attività degli esercizi interessati per un periodo non superiore a tre mesi.

Firenze, lì 29/06/2007

Sindaco

**Leonardo Domenici**